



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 15 del 15 settembre 2016

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Processi verbali di constatazione** (p. 2)
- ❖ **Sospensione debiti PMI** (p. 2)
- ❖ **Interessi di mora** (p.3)
- ❖ **Sabatini-Ter** (p.3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Pubbligate le faq utili alla presentazione delle domande per la Sabatini-Ter** (p. 4)
- ❖ **L'esenzione IMU per i terreni montani non è alterata dalla fusione dei Comuni** (p. 6)
- ❖ **Operativa la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione con i ruoli scaduti notificati entro il 31/12/2015** (p. 7)
- ❖ **Dal 1° ottobre 2016 nuove regole in tema di capitalizzazione degli interessi** (p. 9)
- ❖ **Detrazione IRPEF/IRES 65%: scade il 30 settembre 2016 il termine per rettificare le schede inviate all'Enea relative al 2015** (p. 11)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Rimborsi IVA – I chiarimenti dell'agenzia** (p. 12)
- ❖ **Informative alla clientela: aggiornata la white list dei Paesi collaborativi** (p. 15)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2016** (p. 19)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Possibile regolarizzare i Pvc mediante l'istituto del ravvedimento operoso

Dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie. L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità di comunicazione - al contribuente e alla Guardia di finanza - delle informazioni riguardanti i Pvc. I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
- anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

L'Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria. La comunicazione peraltro è consultabile, da parte del contribuente, all'interno del Cassetto fiscale. Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Può, infine, regolarizzare le violazioni constatate mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.112072, 15/07/2016)

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

L'Abi ha aggiornato l'elenco presente sul proprio sito *web* delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017

(https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf).

L'Accordo per il Credito 2015 firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione dei finanziamenti/leasing e allungamento dei finanziamenti (purchè stipulati prima del 31 marzo 2015);
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 26/07/2016)

Aderente a:



INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs.231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,00%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2016	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n.16A05556, G.U. n.178 del 01/08/2016)

SABATINI-TER

Dal 3 settembre 2016 chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alla Sabatini-ter

A partire dal 03/09/2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili. Le risorse finanziarie disponibili hanno consentito di accogliere le richieste di prenotazione presentate dalle banche e dagli intermediari finanziari fino a quella pervenuta il 02/09/2016 alle ore 14:59:20, che è stata accolta parzialmente nella misura del 14,96% rispetto all'importo richiesto. Con il predetto decreto direttoriale, come stabilito dalla vigente normativa, si specifica che, qualora entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle stesse all'interno della medesima trasmissione mensile. Le eventuali richieste di prenotazione non soddisfatte con dette risorse acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello. Con successivo provvedimento ricognitivo del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sarà pubblicato l'elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle richieste di prenotazione risultate prive di copertura finanziaria. Le domande

Aderente a:



presentate alle banche o intermediari finanziari in data antecedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria. Si fa presente che lo sportello sarà immediatamente riaperto per effetto del rifinanziamento della misura da disporre con la prossima Legge di Stabilità o altro provvedimento di legge.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto direttoriale, 02/09/2016)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

PUBBLICATE LE FAQ UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SABATINI-TER

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico le *faq* riguardanti l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" introdotta dal Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016 (già oggetto di commento nella circolare n. 4/2016).

Nella sezione Beni Strumentali ("Nuova Sabatini") presente sul sito *web* viene esplicitato che le risorse disponibili per l'erogazione del contributo in conto interessi in favore delle pmi che accedono al finanziamento per l'acquisto di beni strumentali residuano, al mese di luglio 2016, per un importo pari al 13% delle risorse inizialmente stanziare.

L'agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

Le nuove *faq* pubblicate alla fine del mese di fine giugno 2016

Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato le *faq* sull'agevolazione Sabatini-ter (la procedura di accesso al finanziamento e al contributo in conto interessi è modificata a decorrere dal 2 maggio 2016) fornendo chiarimenti sulla garanzia Ismea, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili:

Aderente a:



Finanziamento a impresa agricola	➔	I finanziamenti concessi alle pmi a valere sul <i>plafond</i> "Beni strumentali" possono beneficiare di tutti gli "interventi di garanzia compatibili pubblici e privati eventualmente disponibili". Pertanto, un finanziamento ad una impresa agricola può essere assistito da garanzia Ismea.
Pagamenti ai fornitori	➔	Nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Mise chiarisce che i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Domanda di finanziamento	➔	La domanda di finanziamento deve essere trasmessa via pec a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla Convenzione "Beni Strumentali" firmata da Mise, ABI e CDP (link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ElencoAderenti_25_luglio_2016.pdf).
Successive dichiarazioni	➔	Qualora la domanda di finanziamento sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa richiedente, le successive dichiarazioni sono in ogni caso indipendenti rispetto alla domanda per la richiesta del finanziamento e possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Ultimazione dell'investimento	➔	La data di ultimazione dell'investimento corrisponde alla data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che coincide con l'ultima fattura nel caso di finanziamento ordinario ovvero con la data dell'ultimo verbale di consegna nel caso di <i>leasing</i> . Il Mise sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.
Spese ammissibili	➔	L'impresa richiedente deve fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ultimazione dell'investimento. L'Iva non rientra tra le spese ammissibili, poiché il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'Iva.

Aderente a:



L'ESENZIONE IMU PER I TERRENI MONTANI NON È ALTERATA DALLA FUSIONE DEI COMUNI

6

La fusione tra più Comuni non modifica le regole di fruizione dell'esenzione prevista per i "Comuni montani": con la circolare n. 4/DF/2016 il Dipartimento fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze fornisce chiarimenti in merito all'esenzione dall'Imu prevista dalla legge di stabilità 2016. Viene in particolar modo chiarito il trattamento per i terreni agricoli ricadenti nei Comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993.

L'esenzione Imu per i terreni montani

Tra le molte modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), anche in materia di terreni agricoli, si deve segnalare la revisione della disciplina relativa ai terreni ubicati nei cosiddetti "Comuni montani". Cancellando le previsioni applicate nei due anni precedenti, dal 2016 i Comuni montani, nel cui territorio i terreni beneficiano dell'esenzione indipendentemente dal soggetto possessore, sono quelli elencati nella circolare n. 9/1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Si tratta di una previsione di larga applicazione visto che circa il 70% dei Comuni italiani sono considerati "montani". Va comunque rammentato che alcuni dei Comuni richiamati nella citata circolare sono indicati con l'annotazione "PD" (parzialmente delimitati): per tali Comuni l'esenzione si applica solo su una frazione del territorio.

Il caso della fusione di Comuni

Negli ultimi tempi sono frequenti le fusioni tra Comuni: a seguito dell'unione di Enti Locali, come occorre applicare l'esenzione riconosciuta ai terreni in essi ubicati?

Nella circolare n. 4/DF/16 si afferma che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in commento, occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni originari si siano fusi in un Comune anche di nuova denominazione e quindi non presente nella circolare. Sulla base di tali considerazioni, in caso di fusione di:

- due Comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un Comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un Comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini Imu solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel Comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due Comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo Comune.

Aderente a:



OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I RUOLI SCADUTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2015

7

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per il 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma elettronica PCC (con l'indicazione della data prevista di pagamento);
- la somma iscritta a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 deve essere pari o inferiore al credito commerciale vantato.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, ha reso operativa la norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Quali sono le cartelle di ruolo e i crediti commerciali oggetto della potenziale compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015;
3. il credito certificato deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all'ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L'impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica.

La modalità operativa per l'esecuzione della compensazione

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare



l'opzione *“intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro”*.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'Agente della Riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'Agente della Riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

8

I crediti commerciali utili per effettuare la compensazione possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015, la certificazione va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede di Equitalia territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall'ente debitore sia successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso di esito positivo, l'attestazione di pagamento.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

Aderente a:



DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con **Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016**, ha dato attuazione all'articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come riformato dall'articolo 17-bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 120 (in neretto la parte riformata):

"(...) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (...)".

Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:

- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con



addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).

Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.

10

Al di là di ogni considerazione circa l'effettiva portata di questa norma che si occupa del tema dell'anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti dovranno da subito "abituarsi" alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.

Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al comma 5 dell'articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima. Non si può non vedere in tale scelta (che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l'avvio delle azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all'applicazione di interessi anatocistici.

Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto attuativo quando afferma che "il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi". Tale situazione, se da un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un "vincolo" alle imprese nella destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali.

(Gazzetta di Napoli del 27/08/2016 Nicola Castorino)

"Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria". In pratica cosa accadrà ai titolari dei "conti in rosso"? A partire dal 1° marzo 2017 le banche potranno esigere dalla clientela gli interessi maturati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, concedendo al cliente, prima di procedere all'addebito effettivo, un periodo ulteriore di 30 giorni dall'invio delle comunicazioni, per effettuare il pagamento. Al cliente viene "concessa" la facoltà di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata – pur riferita al conteggio di interessi passivi - è considerata sorta capitale e può produrre ulteriori interessi. Tale possibilità concessa al correntista cela, dunque, una sorta di "imposizione": l'obbligo di liquidazione degli interessi passivi solutori entro 30 giorni, se non rispettato dal correntista, si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell'anatocismo annuale e poco vale nella realtà delle cose l'aver previsto che "l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo". Nella realtà ciò che resta al correntista è la facoltà di scelta: pagare gli interessi maturati extra fido nell'anno solare precedente al 1° marzo di ogni anno, oppure farli addebitare in conto dando così via alla capitalizzazione composta degli stessi. Alla luce di quanto stabilito pare quindi si possa ragionevolmente concludere che l'intervento del legislatore abbia inteso reintrodurre, almeno parzialmente, la legittimità della pratica anatocistica, ma ciò a favore solo del sistema bancario, colpendo il

Aderente a:



ceto medio basso della clientela ordinaria, quella che fronteggia il costo della vita con il ricorso al credito bancario e che per tale esigenza non sarà certamente in grado di pagare “fuori conto” gli interessi passivi maturati annualmente ed evitare la “nuova” capitalizzazione degli interessi.”

DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2015

Scade il 30 settembre 2016 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2015 e portate in detrazione nel modello Unico 2016 o nel modello 730/2016 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016 per il periodo di imposta 2015) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'Enea non precedentemente effettuata e versare la sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2016, l'invio della comunicazione all'Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016 con il versamento mediante il modello F24 della sanzione di 250 euro con il codice tributo 8114 e l'indicazione dell'anno di riferimento in cui è commessa la violazione (anno 2016).

Aderente a:



per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

RIMBORSI IVA – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n. 33/E/2016 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina dei rimborsi Iva, alla luce delle modifiche normative introdotte con i decreti 156 (contenzioso ed interpelli) e 158 (sanzioni) del 24 settembre 2015.

Si tratta di questioni piuttosto tecniche; di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti:

Società di comodo	
Interpello non presentato	<p>Come noto, le società non operative subiscono numerose conseguenze, tra le quali il divieto al rimborso del credito Iva.</p> <p>Qualora la società non rispetti i parametri per essere qualificata operativa, ha la possibilità di presentare apposita istanza di interpello (interpello probatorio); tale istanza è però facoltativa.</p> <p>In assenza di istanza di interpello, il contribuente può non applicare la disciplina delle società di comodo mediante un'autovalutazione della sussistenza delle "oggettive situazioni"; tale esonero va evidenziato nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>La circolare n. 9/E/2016 aveva chiarito che le società di comodo che intendano richiedere il rimborso Iva possono, a tal fine, attestare la presenza delle "oggettive situazioni" presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante adeguata compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva.</p> <p>Nella circolare n. 33/E/2016 in commento si afferma che, nel caso in cui siano state presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell'esito, anche tacito, degli interpelli.</p>
Sanzioni	<p>Qualora, successivamente al rimborso, l'Agenzia accerti l'assenza delle citate "oggettive condizioni" e quindi la non spettanza del rimborso del credito Iva, si applica la sanzione dal 90% al 180% del credito rimborsato.</p> <p>Nel caso di utilizzo del credito in compensazione (le società di comodo hanno altresì il divieto all'utilizzo "orizzontale" del credito Iva), si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato, in quanto credito esistente ma non disponibile.</p>

Aderente a:



	Si ricorda che qualora permanga lo <i>status</i> di non operatività per tre anni consecutivi, il credito Iva “scompare”; qualora venga utilizzato tale credito la sanzione è compresa tra il 90% ed il 180% del credito utilizzato.
--	---

Sospensione in caso di accertamento	
Avvisi bonari	<p>L'articolo 23, D.Lgs. 472/1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Quando la contestazione diviene definitiva, l'Ufficio competente dispone la compensazione tra credito e debito (per imposta, sanzioni ed interessi). In alternativa può essere chiesto al contribuente di garantire i carichi pendenti mediante presentazione di una fideiussione a tempo indeterminato.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 chiarisce che nel caso di notifica di avvisi di irregolarità a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (i cosiddetti “avvisi bonari”), non solo per le irregolarità Iva, ma anche relative alle altre dichiarazioni (redditi, Irap, etc):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non sono ancora trascorsi i 30 giorni dalla notifica, il rimborso chiesto da contribuente non viene bloccato; • allo stesso modo il rimborso non viene bloccato nel caso di rateazione degli importi dovuti, se di pagamento di tali somme risulta regolare; • qualora siano trascorsi i 30 giorni senza che vi sia una rateazione in corso, l'ufficio può bloccare il rimborso Iva.
Istituti deflativi – pagamento rateizzato	<p>Le rate non ancora pagate relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'accertamento con adesione, • all'acquiescenza, • alla conciliazione giudiziale e • al reclamo/mediazione <p>non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>Nel caso di lieve inadempimento, non si decade dalla rateazione, ma tale somma non versata viene iscritta a ruolo; detta somma viene considerata carico pendente ai fini della sospensione del rimborso.</p> <p>Non si considerano carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione.</p>
Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione	<p>Le rate non ancora pagate relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
Cartelle di pagamento	<p>Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi Iva, anche le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.</p>



	La circolare n. 33/E/2016 precisa altresì che gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportano la sospensione del rimborso.
--	--

Fermo amministrativo	
Applicabilità ai rimborsi Iva	<p>Il fermo amministrativo imposto a pagamenti dovuti a favore del contribuente da altre amministrazioni dello Stato è un provvedimento di natura cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali; esso è utilizzabile quando la pretesa creditoria della pubblica amministrazione non è ancora certa, liquida ed esigibile</p> <p>In merito all'applicabilità ai rimborsi Iva, la Corte di Cassazione ha puntualizzato come il provvedimento di sospensione del pagamento ivi previsto <i>"ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l'applicabilità della norma ai rimborsi dell'Iva"</i>.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che tale istituto, comunque, deve trovare applicazione in via residuale.</p>

Garanzia	
Accertamenti nei due anni precedenti	<p>Già dallo scorso anno, per i rimborsi Iva è stato eliminato l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia; essa rimane necessaria limitatamente ai rimborsi superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano situazioni di rischio. Tale garanzia richiesta per importo oltre 15.000 euro, a determinate condizioni, può essere sostituita dal visto di conformità apposto dal professionista.</p> <p>Tra le condizioni di rischio che obbligano alla presentazione della garanzia vi è la notifica, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento o di rettifica (Iva o altre imposte) da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro. <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell'Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata) può considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso Iva.</p>
Soggetti neo costituiti	<p>Sono tenuti a presentare garanzia i soggetti in attività da meno di due anni (ad eccezione delle <i>start up</i> ex D.L. 179/2012).</p> <p>La circolare n. 6/E/2015 ha precisato che l'inizio dell'attività deve riferirsi alla prima operazione effettuata.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che l'inizio dell'attività può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.</p>



Soggetti in liquidazione	<p>Sono tenuti a presentare garanzia i soggetti che chiedono il rimborso Iva in caso di cessazione dell'attività.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che i crediti chiesti a rimborso nel corso della fase di liquidazione ordinaria, non subiscono tale limitazione, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti (patrimoniale, mancata cessione partecipazioni, regolarità contributiva).</p>
---------------------------------	---

Iva di gruppo	
Esonero garanzia	<p>Nelle ipotesi in cui nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all'importo eccedente la franchigia prevista dal D.M. 567/1993 (esonero dall'obbligo di prestazione di garanzia per i rimborsi il cui ammontare non sia superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale).</p> <p>In merito alle sanzioni applicabili in caso di ritardo/omissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ipotesi di tardività nella prestazione della garanzia superiore a 90 giorni, si applica la sanzione per omesso versamento commisurata all'eccedenza di credito indebitamente compensata per effetto della tardiva prestazione della garanzia e fino alla prestazione della stessa; • in ipotesi di tardiva prestazione della garanzia superiore ai 90 giorni, resta fermo il recupero dell'ammontare degli interessi relativi all'imposta oggetto di compensazione, calcolati a decorrere dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva e fino alla data di prestazione della garanzia; • in assenza della prestazione della suddetta garanzia, la compensazione effettuata non si perfeziona, con la conseguenza di rendere dovuto <i>ex tunc</i> il versamento dell'imposta indebitamente compensata.

INFORMATIVE ALLA CLIENTELA AGGIORNATA LA WHITE LIST DEI PAESI COLLABORATIVI

Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante *"Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana"*.

Ampliato l'elenco

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.



Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l'accordo non è stato ancora stipulato.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda

Aderente a:



Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Gli effetti

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)		
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i>	
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un'università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i>	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i>
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i>
Redditi di natura finanziaria	<p>Applicazione dell'imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):</p> <ul style="list-style-type: none"> alle obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE <i>white list</i>; sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. <p>Applicazione di ritenuta ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 5% sui finanziamenti <i>conduit</i> se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE <i>white list</i>; all'1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all'imposta sulle società in Paesi UE o SEE <i>White list</i>; all'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See <i>white list</i> 	



Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List		
Quadro RW e monitoraggio fiscale	Partecipazioni estere	Per i soggetti che siano "titolari effettivi" di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l'approccio <i>look through</i>)
	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell'anno dal conto corrente
Trust esteri	Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi	
Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli similari, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; • esenzione dei compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia; • esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; • esenzione dei proventi degli OICR italiani; • esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori <i>white list</i>; • esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati <i>white list</i>; • esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella <i>white list</i>; • applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella <i>white list</i> 	

L'entrata in vigore

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.



Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell'Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l'applicazione delle ritenute).

Che si propenda per l'una o per l'altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.

Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2016 AL 15 OTTOBRE 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater, D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.



Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze del mese di settembre.

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E ACCONTO 2016				1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Sì SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
		No SS	Versamento 16/6	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento senza maggiorazione	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
	No partita Iva	Sì SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11		
		No SS	Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	30/09	31/10	30/11	
			Versamento senza maggiorazione	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	

Aderente a:



Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Sì SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11		
	No SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Sì SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11		
	No SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	

SCADENZE FISSE

15 settembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
---------------------	--

Aderente a:



<p>16 settembre</p>	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
<p>16 settembre</p>	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'Accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>



	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>20 settembre</p>	<p>Comunicazione <i>black list</i> Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione, riferita all'anno 2015, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "<i>black-list</i>" non presentata lo scorso mese di aprile.</p>
<p>21 settembre</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 22 agosto.</p>
<p>26 settembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it